

Civile Sent. Sez. 1 Num. 19820 Anno 2023

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: CROLLA COSMO

Data pubblicazione: 12/07/2023

## SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 25859/2021 proposto da: **.....**,  
elettivamente domiciliato in Roma, Via Marliano 14, presso lo  
studio dell'avv. **.....**, rappresentato e difeso dall'avv.  
**.....**, giusta procura in calce al ricorso

**- ricorrente -**

**contro**

Fallimento C **.....** srl ;

**- intimato -**

avverso il decreto del Tribunale di Siracusa nr.185/2021 depositato  
in data 9/9/2021

udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza del  
13/4/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA,

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dr. Giovanni Nardecchia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

### **FATTI DI CAUSA**

1. Il Tribunale di Siracusa propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento di **Telescopio S.p.A. s.r.l.**, società presso la quale aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato sino al 10.6.2017, del credito di €19.512,03 per retribuzioni relative alle mensilità da marzo a giugno 2017 e di € 5.062,39 a titolo di TFR, in privilegio generale sui beni mobili ex art. 2751 c.c., depositando a suo sostegno le buste paga delle relative mensilità e la Certificazione Unica ( CU) 2018.

2. Il Giudice Delegato riconobbe il credito in privilegio per la minor somma di € 7.746,30 e rigettò per il resto la domanda. In particolare escluse quanto richiesto a titolo di TFR, perché dalla CU 2018 l'intero importo risultava erogato nel corso dell'anno 2017.

3. L'opposizione ex art. 98 l.f. proposta da **Telescopio S.p.A. s.r.l.** contro il solo capo del provvedimento del G.D. di rigetto della domanda di ammissione del credito da TFR, è stata respinta dal Tribunale di Siracusa con decreto dell' 8.9.2021.

Il tribunale ha rilevato che dalla CU 2018, prodotta dallo stesso ricorrente, emergeva la prova dell'intervenuto pagamento del TFR, attestato dalla società datrice di lavoro ancora *in bonis* con dichiarazione di cui doveva presumersi la veridicità; ha aggiunto che in favore di tale conclusione militava il principio secondo il quale la parte che ha esibito in giudizio un documento non può scinderne il contenuto per affermare i fatti a lei favorevoli e negare quelli a lei contrari.

4. **Telescopio S.p.A. s.r.l.** ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo. Il Fallimento **Telescopio S.p.A. s.r.l.** non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria del 2/11/2022 la sez. sesta civile di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 c.c. e artt. 115 e 132 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto controverso decisivo, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.. Sostiene che il Tribunale, in violazione delle regole sull'onere probatorio, ha erroneamente ritenuto che la dichiarazione unilaterale della datrice di lavoro contenuta nella CU 2018, non accompagnata da sua quietanza, costituisse prova dell'avvenuto pagamento del TFR, posto che sarebbe spettato al Fallimento provare che il credito gli era stato effettivamente corrisposto.

2 Il motivo è fondato.

2.1 Va preliminarmente precisato che, come si evince dalla lettura dell'ordinanza interlocutoria, la causa era stata rimessa in pubblica udienza anche per approfondire la tematica dell'opponibilità al fallimento della CU rilasciata dall'imprenditore privato e consegnata ai dipendenti.

2.2 In particolare era stato ritenuto punto di valenza nomofilattica stabilire se, ai fini della opponibilità del documento avente data certa alla curatela, debba fornirsi la prova anche dell'invio della CU all'Agenzia delle Entrate (e della sua ricezione da parte dell'Amministrazione) o se sia sufficiente la mera produzione della certificazione, dal momento che la trasmissione all'Amministrazione Finanziaria costituisce un obbligo di legge la cui violazione è amministrativamente sanzionata.

2.3 Orbene, va rilevato che nel decreto non vi è alcuna menzione di tale questione e che, per contro, il Tribunale di Siracusa, nel reputare provata l'erogazione del TFR attraverso l'annotazione del pagamento nella CU non sottoscritta per quietanza dall'opponente, ma da quest'ultimo prodotta in giudizio quale prova documentale

del proprio credito, ha con tutta evidenza implicitamente riconosciuto l'opponibilità al Fallimento della certificazione redatta dal datore di lavoro.

2.4 L'accertamento della data certa della CU, non impugnato dal curatore, risulta quindi coperto da giudicato interno. *Ad abundantiam*, va osservato che il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la carenza di data certa di una scrittura privata e, dunque, la sua inopponibilità al terzo convenuto, qual è il curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo ( principio affermato da Cass. S.U. nr. 4213/2013) risulterebbe comunque interdetto a questo Collegio, giacché la questione presuppone accertamenti di fatto che non sono stati compiuti dal giudice di merito: come è noto, infatti, ( salvo che nelle ipotesi previste dall'\_\_\_\_\_, qui non ricorrenti) in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione.

2.5 Va ancora opportunamente chiarito che non sono in questa sede controversi i fatti costitutivi del diritto di Turi alla corresponsione del TFR nella misura domandata, ovvero la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro, già implicitamente riconosciuti dal G.D. - con accertamenti anch'essi coperti da giudicato interno perché non impugnati dal curatore - laddove ha ammesso al passivo una parte dei crediti vantati dall'opponente in forza di tale rapporto ed ha escluso quello preteso a titolo di TFR solo perché ha ritenuto che il dipendente ne avesse già ottenuto il pagamento, senza tuttavia porre in dubbio che il suo ammontare fosse quello indicato nella CU.

3- Non resta, a questo punto, che esaminare l'unica questione ancora *sub iudice*: se il fatto estintivo dell'obbligazione della datrice di lavoro poi fallita, costituito dalla effettiva erogazione del TFR -

che il curatore aveva l'onere di provare secondo le note regole del riparto sancite dall'art 2697 cc - potesse ritenersi dimostrato in base alla dichiarazione dalla stessa proveniente contenuta nella CU prodotta dal creditore

3.1 La decisione del Tribunale di Siracusa, che ha ritenuto assolto il predetto *onus probandi*, si fonda sulle seguenti considerazioni: a) il lavoratore nell'azionare in sede fallimentare il proprio credito maturato a titolo di trattamento di fine rapporto ha allegato la CU 2018 «quale atto di riconoscimento di debito idoneo a fondare l'ammissione al passivo del credito per TFR»; b) lo stesso documento, che il dipendente pone a fondamento del fatto costitutivo della propria pretesa creditoria, attesta anche l'intervenuta corresponsione al dipendente delle importi esposti e, quindi, il fatto estintivo del diritto di credito al TFR; c) non vi sono motivi per dubitare della veridicità di quanto certificato dal documento anche perché la falsità dei fatti dichiarati è punita con sanzioni penali; d) colui che produce un documento in giudizio non può scinderne il contenuto chiedendo che ne siano utilizzati per la decisione solo le parti a lui favorevoli.

3.1 Sulla questione giuridica che interessa, questa Corte è intervenuta con due pronunce (ordinanze n. 2817/2022 e nr 34828/2022) che hanno cassato altrettanti decreti emessi dallo stesso Tribunale di Siracusa in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio.

Si legge nella prima decisione: «i motivi possono essere congiuntamente esaminati e devono essere accolti perché manifestamente fondati, alla luce della costante giurisprudenza espressa da questa Corte secondo cui le buste paga ed il CU integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della opponibilità della prova scritta di un credito nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell'articolo 2704 cod.civ. (*ex multis*: Cass.civ., sez. VI 21.04.2017 nr.10123; 20.04.2017 nr. 10041;

12.09.2016 nr. 17930); essi, invece, in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore-creditore (nella specie mancante), non costituiscono prova del pagamento del credito in esso documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo (Cass. 6220/2019)».

La seconda ordinanza così motiva: «il Tribunale siracusano, piuttosto che sul fatto costitutivo di esistenza e durata del rapporto sostanzialmente risultante dal CUD 2016, ha basato il proprio accertamento sul fatto estintivo del pagamento del credito per T.f.r. [...], nell'evidente onere probatorio della curatela fallimentare, così incorrendo in un errore di diritto, in particolare di violazione dell'art. 2697 c.c., per l'attribuzione dell'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158); più specificamente, esso ha riconosciuto rilevanza probatoria del pagamento del TFR a documenti (in particolare il CUD 2016) provenienti dalla stessa parte interessata, in violazione del consolidato principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (Cass. 23 giugno 1997, n. 5573; 24 giugno 2000, n. 9685; 27 aprile 2016, n. 8290).

3.2 In buona sostanza le pronunce sopra citate affermano che, una volta allegata in giudizio la CU, sia possibile isolarne gli effetti favorevoli per il soggetto che ha prodotto il documento (prova del diritto al TFR) da quelli per lo stesso sfavorevoli (attestazione di avvenuto pagamento del TFR).

3.3 Ad avviso del Collegio tali conclusioni meritano conferma con le precisazioni di seguito riportate.

3.4 E' fuori discussione la validità del principio affermato dalle citate ordinanze secondo il quale «il documento proveniente dalla

parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione» (Cass. n. 2817/2022; 31173/2018; 8290/2016, 5573/97 e 9885/00).

3.5 Neppure potrebbe validamente sostenersi che il curatore è terzo rispetto al datore di lavoro, perché quando intende giovare di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi) egli ne assume la medesima posizione processuale, con quanto ne consegue in termine di rilevanza probatoria di tali documenti (cfr. Cass.31173/2018 e 34828/2022

3.6 Nella fattispecie in esame, tuttavia, come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, è stato proprio il curatore a produrre la CU 2018 *«invocando tale documento quale atto di riconoscimento idoneo a fondare l'ammissione al passivo del credito per TFR»*; e tale certificazione, oltre a documentare la pretesa creditoria fatta valere per tale titolo dal lavoratore con l'insinuazione al passivo del fallimento, ne annota anche il pagamento.

3.7 Ciò premesso, giova rammentare che questa Corte ha affermato anche il principio (richiamato dall'impugnato decreto) secondo cui la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova (documento, testimonianza, informazioni della P.a. ecc.) comporta la conseguenza che esso debba essere integralmente utilizzato dal giudice, sia a favore, sia contro la parte che ha esibito il documento o chiesto l'ammissione del mezzo istruttorio.

3.8. In particolare, chi ha esibito un documento non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lui contrari, a meno che al momento dell'esibizione abbia fatto presente di voler invocare il documento solo in parte ed abbia dedotto prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili. ( cfr. Cass.4993/1981 3383/1983 e 7726/1990).

3.9. Il principio dell'inscindibilità del contenuto del documento prodotto da una parte vale tuttavia solo se riferito ai documenti

formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersi dei loro effetti favorevoli: in tale ipotesi la parte che esibisce il documento non può selezionare quanto in esso rappresentato ed espungere i fatti e le dichiarazioni incorporati nello scritto ad essa sfavorevoli.

3.10 Viceversa, quando il documento è formato da una delle parti in causa, rivive e prevale la più volte ricordata regola probatoria secondo cui lo scritto proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa anche se versato in atti dalla controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto.

3.11 In definitiva va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui le buste paga e la CU provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo.

4 Il ricorso va quindi accolto con cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Siracusa in diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 aprile 2023.